

CONTRATTO DI CONCESSIONE SPAZI ADIBITI A BAR
E DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E MERENDE CONFEZIONATE

TRA

L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J.M. KEYNES" con sede in Gazzada Schianno (VA) via Morazzone 37, codice fiscale 95006130124, rappresentato dal Dirigente Scolastico Luigi Villa, nel seguito di questo contratto chiamato CONCEDENTE;

e

la Società__ rappresentata da, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse della predetta Società, nel seguito di questo contratto chiamata CONCESSIONARIO;

Premesso che

- La Provincia di Varese è proprietaria dell'immobile sito a Gazzada Schianno (VA) via Morazzone 37, identificato nell'allegata planimetria (facente parte integrante del presente contratto)
- con il Regolamento "linee guida" (che, nelle parti non puntualmente normate dal presente contratto costituisce parte integrante del medesimo) per la disciplina del servizio di bar/ristoro/mensa e affini presso gli Istituti Scolastici, la Provincia di Varese ha autorizzato gli stessi a stipulare con terzi contratti di concessione per l'erogazione del servizio di ristoro/bar;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Concedente affida in concessione al Concessionario, che accetta, parte dell'immobile scolastico di cui all'allegata piantina (parte integrante del presente contratto) esclusivamente per uso non abitativo e per l'erogazione del servizio di ristoro/bar come descritto al successivo articolo 2).

E' assolutamente vietato al concessionario mutare detta destinazione.

2) SERVIZIO DI RISTORO/BAR

Il locale ristoro/bar è un servizio dell'Istituto e pertanto la sua attività, subordinata a quella didattica, non deve interferire con essa. Il Concessionario si obbliga ad evitare che da parte sua e dei propri dipendenti sia recato disturbo allo svolgimento dell'attività scolastica.

Possono usufruire del servizio bar e dei distributori bevande e merende unicamente:

- a) le persone appartenenti all' Istituto: studenti, docenti, non docenti, dirigente
- b) i genitori occasionalmente presenti nell'Istituto;
- c) il personale temporaneamente in servizio presso l'Istituto;
- d) personale della Provincia o di ditte di manutenzione dell'edificio
- e) ospiti autorizzati dalla Direzione

Il concessionario si impegna al rispetto di tutte prescrizioni di legge sia per l'aspetto igienico sanitario che normativo - contrattuale sia per quanto prescritto in relazione all'attività esercitata (controlli periodici, autorizzazioni, licenza, contratti, certificati di idoneità sanitaria, normativa sul personale). Al Dirigente Scolastico è fatta salva la facoltà di sottoporre a controllo e vigilanza le derrate alimentari ed i metodi della loro preparazione.

Il concessionario è il solo responsabile del funzionamento del servizio e risponde in linea penale e civile per ogni nocumento eventuale che potesse derivare agli utenti in caso di somministrazione di cibi malamente confezionati o che risultassero avariati.

E' a carico del concessionario la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. E' altresì a carico del gestore il rispetto delle norme previste nel Piano di valutazione Rischi dell'Istituto ivi compresa la partecipazione alla redazione e gestione del DUVRI, dovrà fornire arredi adeguati, attrezzature mobili ed elettrodomestici di classe "A" e a norma CE (lavastoviglie, affettatrice, macchina del caffè, lavatazze, frigorifero, bilancia, forno scaldavivande quant'altro venga ritenuto necessario per la gestione del servizio), le stoviglie, la posateria, ecc. Dovrà preoccuparsi altresì della manutenzione ordinaria degli stessi e provvedere alla pulizia del locale preparazione cibi e di tutta l'area pertinente il bar compresi scala e corridoio d'accesso dall'Istituto.

Dovrà provvedere con cadenza giornaliera alla pulizia e sanificazione dei distributori posti sui piani ed alla fornitura dei generi alimentari.

Il concessionario ha l'obbligo di installare idoneo (10 vol/ora) impianto artificiale di ricambio dell'aria del bar nel locale bar al fine di evitare il diffondersi di vapori/odori negli ambienti scolastici.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni derivanti dalle norme in vigore o che possano venire eventualmente emanate durante il corso del contratto (comprese le norme regolamentari e le ordinanze ministeriali).

Il mancato rispetto di una o più delle sopra citate norme comporta la risoluzione immediata del contratto.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, della concessione, nessun indennizzo verrà corrisposto al concessionario.

Il Servizio non può comportare alcun tipo di onere e responsabilità per l'istituto.

L'istituto è sollevato inoltre da qualsiasi responsabilità in caso di furti e atti vandalici di ignoti che possano danneggiare il materiale del concessionario.

3) BEVANDE E CIBI SOMMINISTRATI

Per quanto concerne le categorie merceologiche somministrate dal Concessionario, lo stesso si impegna a fornire cibi e bevande comprese nell'allegato "A" che dovranno essere giornalmente presenti in quantità idonea a potenziali richieste. Ogni variazione dell'elenco delle bevande e cibi somministrati e nella composizione degli stessi deve essere approvato e sottoscritto da entrambe le parti.

Ogni variazione del listino a causa di variazioni di prezzo di mercato deve essere approvato e sottoscritto da entrambe le parti. Il listino dei prezzi applicati, che comunque deve riportare tutti i generi compresi nell'allegato "A" deve essere esposto in modo visibile all'ingresso dei locali.

Il Concessionario può arricchire il servizio, mettendo in vendita generi non previsti nell'Allegato A, preventivamente autorizzati dalla direzione.

4) ORARIO E CALENDARIO DEL SERVIZIO DI RISTORO/BAR

Il Concessionario si obbliga a prestare il servizio di ristoro/bar nelle seguenti fasce d'orario minime:

da Lunedì a Venerdì: dalle ore 07.30 alle ore 14.30; Sabato: dalle ore 07.30 alle ore 13.00

Il funzionamento del BAR deve essere garantito dal 1° settembre e fino al termine degli Esami di Stato, esclusi i giorni festivi.

Il servizio dovrà inoltre essere espletato, su richiesta del Dirigente Scolastico, nei momenti in cui sono indette riunioni collegiali o iniziative varie.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambi le parti.

5) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione ha durata di anni 5 (cinque) con inizio in data 01 GENNAIO 2012 e scadenza automatica il 31 DICEMBRE 2016, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora, salvi i casi di scioglimento anticipato per inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi assunti. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto di procedere allo scioglimento del rapporto di concessione, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico relative ad una diversa organizzazione del servizio. In tale ipotesi nessun indennizzo potrà essere riconosciuto all'aggiudicatario per l'anticipato scioglimento.

Sentita la Giunta Esecutiva e verificato che il servizio risulta inadeguato e insoddisfacente secondo i criteri di cui agli articoli successivi, il Dirigente Scolastico, può rescindere in qualunque momento il contratto con preavviso di almeno 30 giorni.

6) INVENTARIO DELLE ATTREZZATURE E DEL MOBILIO

Il Direttore amministrativo dell'Istituto formula l'inventario delle attrezzature e del mobilio di proprietà della Provincia di Varese o dell'Istituto stesso e ne riceve, sullo stesso, la "presa visione del concessionario" che ha partecipato a tale formulazione. Di detto inventario, una copia si allega al presente contratto.

Il concessionario al momento dell'insediamento, firmando l'inventario, assume il compito della buona utenza.

Nel caso vi siano logorio di uso o rotture egli è tenuto ad informare il Dirigente scolastico e l'ufficio Tecnico dell'Istituto.

7) CANONE DOVUTO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Il canone dovuto per ogni anno solare è fissato in €, da versarsi in rata unica entro il giorno 20 (venti) del mese di gennaio dell'anno successivo, con accredito sul C/C intestato a questo Istituto presso VENETO BANCA – Gazzada Schianno Codice IBAN: IT28 J050 3561 8210 9557 0394 010, dedotte eventuali anticipazioni richieste dal

Concedente nell'anno solare di riferimento, per servizi espressamente richiesti dall'Istituto ed a favore dell'Istituto stesso.

(Il canone sarà aggiornato annualmente ai sensi dell'art. 32 L. n. 392/78, in relazione alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate nella misura massima prevista dalla legge attualmente pari al 75%).

8) PENALI

In caso di ritardato pagamento del canone verrà applicata una penale giornaliera nella misura dello 5 per mille dell'importo totale annuo del canone di concessione, per ogni giorno naturale e consecutivo decorrente dalla data 20 del primo mese dell'anno. La penale dovrà essere versata all'Istituto Scolastico contestualmente al versamento del canone. Qualora le penali raggiungano la percentuale del 10% dell'importo totale annuo del canone di concessione il presente contratto si intende risolto per grave inadempienza contrattuale del concessionario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno subito dalla Provincia o dall'Istituto Scolastico.

In caso di ritardo nella consegna dell'immobile il Concessionario, oltre al canone maturato, dovrà corrispondere all'Istituto scolastico a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna, una somma pari al 5 % dell'ultimo canone annuo rivalutato a far data dalla scadenza del contratto e fino alla riconsegna materiale dello stesso, salvo il diritto dell'Istituto scolastico al risarcimento di ogni maggior danno subito.

9) UTENZE E ALTRI ONERI

Le utenze sono a carico del Concessionario che a propria cura dovrà provvedere a volturare a proprio nome, laddove esistenti, tutti i contatori e/o gli apparecchi di misurazione e contabilizzazione per la fornitura di energia elettrica e di acqua, comunque in conformità alle "linee guida" allegate emanate dalla Provincia di Varese..

Dove non siano presenti i sopra citati contatori e/o apparecchi di misurazione il concessionario dovrà procedere, a proprie spese, ad effettuare nuovi allacciamenti intestati a proprio nome per la fornitura di energia elettrica e acqua, comprendendo anche le parti di impianti tecnologici necessari a rendere completamente indipendente lo stesso bar ed i distributori posti sui piani della scuola.

Dovrà provvedere alle operazioni citate entro 15 gg dall'aggiudicazione delle gare; la non esecuzione di tali opere entro le tempistiche convenute comporterà la rescissione e/o la non stipulazione del contratto.

10) POLIZZE ASSICURATIVE

Il concessionario si obbliga a stipulare a proprie spese ed a mantenere in vita per tutta la durata del presente contratto, idonea polizza di assicurazione con massimale pari ad € 1.500.000,00 contro il rischio dell'incendio (e rischi collegati), a copertura sia del danno al fabbricato di proprietà della Provincia, che dei danni al "contenuto" (vale a dire danni alle cose, merci, etc, contenute nei locali del presente contratto, siano esse proprietà del Condotto, della Provincia o di terzi). Tale polizza dovrà essere stipulata in favore della Provincia per quanto concerne la liquidazione dei danni subiti dall'immobile e dal contenuto di proprietà della stessa e dovrà contenere

la clausola in forza della quale l'assicuratore si impegna a non esercitare nei confronti dei proprietari dell'immobile la "rivalsa" prevista, a favore dello stesso, dall'art. 1916 C.C.

Il concessionario si obbliga altresì a stipulare ed a mantenere in vita per tutta la durata del presente contratto idonea polizza di assicurazione con massimale pari ad € 1.500.000,00 per la copertura del rischio della responsabilità civile nei confronti di terzi per eventi dannosi comunque riconducibili all'utilizzo dell'unità immobiliare concessa. Tale polizza dovrà contenere la clausola in forza della quale l'assicuratore si impegna a non esercitare nei confronti dei proprietari dell'immobile la "rivalsa" prevista, a favore dello stesso, dall'art. 1916 C.C. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte oltre che del pagamento delle penali, la ditta aggiudicataria dovrà depositare, mediante versamento presso la Tesoreria dell'Istituto, una cauzione infruttifera di Euro 5.000,00 entro e non oltre 10 giorni dalla firma del contratto, pena decadenza del contratto stesso. Il deposito cauzionale potrà essere effettuato a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a prima richiesta.

La cauzione sarà restituita alla scadenza naturale del rapporto di concessione previo accertamento dell'integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali.

In caso di mancato regolare adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, la fideiussione verrà escussa dall'Istituto scolastico, fatto salvo ed impregiudicato il diritto di quest'ultimo a chiedere il risarcimento dei maggiori danni. La mancata consegna entro il termine predetto (da ritenersi ad ogni effetto essenziale) della fideiussione, comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C.

Copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate alla Provincia e al Concedente, così come dovranno essere consegnate o trasmesse allo stesso annualmente, copia delle ricevute comprovanti il pagamento, da parte del concessionario dei premi relativi a tali polizze.

11) STATO DEI LOCALI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Il concessionario dichiara di aver esaminato i locali concessi e riconosce altresì che i locali sono stati consegnati in normale stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività, e si impegna a mantenere gli stessi nel medesimo stato eseguendo tutte le riparazioni di cui agli art. 1576 e 1609 C.C., così come ogni altra riparazioni di piccola e/o ordinaria manutenzione (anche inerente agli impianti ed ai servizi), con spese a suo esclusivo carico.

In caso di inadempimento dell'obbligo di effettuare le riparazioni di cui sopra, il Concedente potrà sostituirsi al concessionario nell'esecuzione delle stesse, con diritto all'integrale rimborso da effettuarsi entro 10 giorni dalla richiesta.

Sono a carico e sotto la responsabilità esclusiva del concessionario tutte le opere e le modifiche che dovessero rendersi necessarie per il regolare e legittimo svolgimento dell'attività imprenditoriale della stessa, essendo espressamente riconosciuto dalle parti che l'unità oggetto della concessione è stata presa in considerazione nello

stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data odierna, e come tale ritenuta di interesse contrattuale, anche nell'ipotesi in cui dovessero essere interventi di notevole entità e costo.

Eventuali opere, diverse dalle riparazioni di piccola manutenzione e dagli interventi di ristrutturazione e/ o rinnovo indicati in premessa, potranno essere eseguite dal concessionario soltanto con il consenso scritto della Provincia previo rilascio di regolare concessione o autorizzazioni amministrativa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1592 C.C. il concessionario non ha diritto ad indennità per i miglioramenti apportati alla cosa concessa.

Al termine della contratto il concessionario potrà asportare a propria cura e spese le strutture, ripristinando lo stato originario dell'immobile, salvo quanto indicato nell'allegato. Nel caso in cui le migliorie e/o addizioni apportate dal concessionario non possano essere rimosse senza nocumento, la Provincia avrà facoltà al termine del contratto, di ritenere le stesse senza obbligo di riconoscere al concessionario un indennizzo, contributo o rimborso.

12) CUSTODIA DEI LOCALI E SPAZI LIMITROFI

Il concessionario è costituito custode della cosa concessa fino alla materiale riconsegna della stessa, ed esonera espressamente la Provincia e il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da sé medesimo o a terzi (ivi compresi i suoi dipendenti) in conseguenza di atti, fatti ed omissioni comunque riconducibili all'utilizzo dell'unità immobiliare concessa.

Al fine di evitare ogni spreco, nei consumi di energia elettrica, acqua, vapore, è tenuto al controllo della chiusura dei flussi al termine del servizio.

Il concessionario si obbliga ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e ad esporre all'esterno, nel luogo e nei giorni indicati dal concedente, i sacchi e i bidoni contenenti i rifiuti prodotti dalla propria attività.

13) CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero o di impedimento di diversa natura, totale o anche parziale, effettuato da personale scolastico dell'Istituto, occorre che ne sia tempestivamente informato il concessionario, il quale potrà regolarsi sui quantitativi da approntare.

Nessun indennizzo spetta al concessionario per eventuali danni economici subiti.

14) DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DI CONTRATTO

E' vietato il subappalto o la subconcessione, anche parziale e/o gratuita, degli spazi oggetto del presente contratto nonché la cessione, anche parziale, del presente contratto o di alcuno dei servizi in esso previsti, ivi compresi la gestione dei distributori di bevande o merende confezionate.

La violazione accertata di quanto vietato al presente articolo comporta l'immediata risoluzione del presente contratto.

15) PERSONALE

Il Concessionario impegnerà proprio personale, di cui verrà data preventiva comunicazione, regolarmente iscritto a libro paga, in regola con tutte le vigenti norme (assicurative, antinfortunistiche, sanitarie, previdenziali,

assistenziali ecc) ed il cui trattamento economico dovrà essere conforme alla normativa contrattuale collettiva di settore.

L'onere per il pagamento delle competenze al personale di cui trattasi sarà a completo carico del concessionario. Il numero del personale in servizio deve essere commisurato alle effettive necessità.

Il Dirigente Scolastico si riserva, in ogni caso, la facoltà di esprimere un giudizio di idoneità sul personale stesso, qualora si rivelasse inadatto per una normale conduzione del servizio di cui all'art. 2 del presente contratto. Tutto il Personale, compreso quello addetto alla manutenzione e fornitura dei distributori automatici, dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro ex-art. 26, c. 8, del Dlgs 81/2008 e s.m.i..

16) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre a quanto previsto in altri punti del contratto, il concessionario si impegna a provvedere:

1. Alla fornitura gratuita di articoli complementari al servizio bar quali: tazzine e tazze in ceramica o porcellana, tovagliolini di carta, stuzzicadenti monouso, sale, pepe, oliera ecc.
2. Alla fornitura del vestiario per tutto il personale addetto al servizio
3. Al pagamento di tutte le imposte e tasse presenti e future,
4. All'assicurazione per i danni a cose dell'istituto e a persone presenti, nonché per la responsabilità civile verso terzi
5. A tenere i registri fiscali a norma di legge
6. Alla fornitura e al reintegro delle stoviglie di bar (tazze e tazzine in ceramica o porcellana, stoviglie, piatti, bicchieri e simili)
7. Alla fornitura di attrezzature mobili, degli elettrodomestici e degli arredi
8. Alla pulizia degli ambienti (ivi compresi il corridoio e la scala d'accesso dall'Istituto), prima e dopo il servizio, delle attrezzature fisse e mobili, delle stoviglie di bar, alla raccolta dei vuoti, dei rifiuti e allo smaltimento degli stessi secondo le normative in merito alla raccolta differenziata del Comune, esponendoli anche nelle aree esterne indicate dall'Istituto
9. Alla predisposizione di un numero adeguato di contenitori per la differenziazione dei rifiuti all'interno e nelle immediate vicinanze dei punti vendita, garantendo la pulizia degli stessi
10. Alle visite sanitarie per tutto il personale addetto al servizio di cui al presente capitolato
11. Alle spese di registrazione ed altre legate al contratto, avvertito che si richieda la registrazione a tassa fissa
12. Inoltre è tenuto a rispondere in proprio dei danni arrecati (anche dall'utenza) agli spazi, agli impianti e alle attrezzature del servizio bar e distributori ed a segnalare tali danni alla Direzione.
13. All'eventuale reintegro del deposito cauzionale nei termini richiesti
14. Alla costante disponibilità al bar dei generi alimentari elencati in allegato A) con le quantità dei componenti nello stesso allegato previste

Il mancato rispetto di una o più disposizioni di cui ai commi 3,4,5,10,11,12,13 comporta la risoluzione immediata del contratto.

17) RESPONSABILITA'

Il Concessionario è responsabile, sia verso l'Istituto che verso terzi, dell'esecuzione del servizio assunto. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che, dal personale o dai mezzi impiegati, possano derivare all'Istituto od a terzi.

18) DECADENZA E REVOCA DEL CONTRATTO

Oltre i casi previsti in altri articoli del presente contratto, il Dirigente scolastico ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:

- a) abbandono della concessione, salvo che per forza maggiore
- b) contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del Concessionario o del personale adibito al servizio;
- c) quando l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento
- d) ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell' art. 1453 del Codice Civile
- e) insoddisfazione dell'utenza supportata da denuncia circostanziata e valutata dalla Giunta Esecutiva
- f) mancato reintegro del deposito cauzionale nei termini richiesti.

19) CONTROLLI

La vigilanza sui servizi compete per tutto il periodo di affidamento contrattuale al Dirigente Scolastico, al Direttore Amministrativo e alle persone da essi eventualmente delegati, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per eventuali controlli effettuati da Enti competenti.

Per la funzionalità delle ispezioni e dei controlli il Concessionario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l'accesso agli spazi del servizio bar, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa. Il Concessionario deve consentire l'eventuale visione periodica dei D.M. 10 e del libro dei dipendenti.

La PROVINCIA mantiene la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli ed ispezioni agli spazi, agli impianti e alle attrezzature del servizio bar, al fine di verificarne il buon uso.

I controlli saranno:

- a) **CONTROLLI A VISTA**
 - Modalità di stoccaggio e temperatura nei frigoriferi
 - Controllo della data di scadenza dei prodotti
 - Caratteristiche ed impiego dei detergenti sanificanti
 - Modalità di sgombero dei rifiuti
 - Stato igienico degli impianti e dell'ambiente

- Stato igienico del personale addetto
- Controllo della qualità dei prodotti
- Controllo della quantità effettiva dei componenti i generi alimentari previsti nell'allegato all'offerta A
- Controllo dell'abbigliamento degli addetti
- Controllo del comportamento verso gli utenti

b) CONTROLLI ANALITICI

- Durante i controlli, esperti qualificati incaricati dall'Istituto effettueranno prelievi di campioni alimentari. Nulla potrà essere richiesto all'esperto per le quantità dei campioni prelevati. Il personale della gestione non deve interferire sulla procedura di controllo degli incaricati.

20) CONTESTAZIONI

Il Dirigente, sentite le persone delegate e l'eventuale esperto, farà pervenire al concessionario, per iscritto, le osservazioni e le contestazioni rilevate.

Il Concessionario, entro otto giorni dalla notifica della comunicazione, fornirà le contro deduzioni del caso.

Qualora le contro deduzioni non fossero accolte dall'Istituto scolastico, il Dirigente scolastico comunicherà per iscritto al Concessionario che, entro otto giorni, dovrà adeguarsi alle prescrizioni. Il mancato adeguamento da parte del gestore comporta la risoluzione del contratto .

21) PENALI

La ditta aggiudicataria, ove non attenda alle disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 è tenuta al pagamento di una penale variante da €. 100,00 a €. 400,00 in rapporto alla gravità della singola inadempienza verificata o alla recidività. L'ammontare della penalità sarà determinata dalla Giunta Esecutiva dell'Istituto .

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione per iscritto.

Gli importi delle penalità saranno prelevati direttamente dal deposito cauzionale con contestuale obbligo dell'aggiudicataria al reintegro dello stesso nel termine perentorio indicato dall'Istituto e versati sul c.c.b. intestato all'Istituto.

22) INDICAZIONI SULLE MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Concessionario dovrà eseguire il servizio tenendo presente che il ritiro dell'ordinazione è regolato dal pagamento in contanti da parte dell'utenza, previo rilascio dello scontrino fiscale ai sensi della normativa vigente.

23) DIVIETI

E' fatto divieto assoluto al Concessionario di vendere alcolici e tabacchi.

E' fatto divieto di fumo in tutti i locali. Al Concessionario spetta l'obbligo dell'esposizione di cartelli con l'indicazione del divieto, della norma che lo impone e delle sanzioni applicabili.

E' fatto divieto di introdurre ed installare attrezzature ad uso gioco d'azzardo e qualsiasi altro tipo di attrezzatura non necessaria allo svolgimento del servizio di cui all'art. 2.

Il mancato rispetto dei divieti di cui al presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto.

24) DISPOSIZIONI PER FINE CONTRATTO

Alla fine del contratto, il Concessionario deve restituire senza oneri per l'Istituto ed entro dieci giorni i locali nelle condizioni d'uso e manutenzione come gli sono stati consegnati.

25) FORO COMPETENTE

Il foro territorialmente competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto andrà determinato alla stregua degli artt. 6 R.D. n. 1611/1933 e 25 c.p.c..

26) SPESE DI REGISTRAZIONE

Ai sensi e per effetti di cui all'art. 8 L. 392/78 eventuali spese di registrazione del presente atto sono a carico del concessionario

27) ALLEGATI DI CONTRATTO

Le premesse e gli allegati, debitamente sottoscritti dalle parti, costituiscono parte integrante del presente contratto, da ritenersi presupposti essenziali di fatto e di diritto comuni alle parti, determinanti della volontà delle stesse ai fini della stipulazione del presente contratto.

Gli allegati al presente contratto sono:

All. A) planimetria degli spazi concessi in locazione

All. B) inventario delle attrezzature e del mobilio

All. C) elenco delle bevande/alimenti e dei prezzi agevolati per utenza scolastica

All. D) Regolamento Provinciale "linee guida" per la disciplina del servizio di bar/ristoro/mensa e affini presso gli Istituti Scolastici

All. E) DUVRI

Il Concedente _____

Il Concessionario _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., previa loro attenta e specifica rilettura, si approvano espressamente, reietta sin d'ora ogni eccezione e contestazione, tutte le clausole citate nel presente contratto

Gazzada Schianno, li _____

Il Concedente _____

Il Concessionario _____